

N. 9412 DI REPERTORIO

N. 5381 DI RACCOLTA-----

-----**MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno sette, del mese di novembre.---

In Seregno, Via Verdi n. 41.-----

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza delle testimoni a me note ed idonee signore:-----

- TARZIA MERY, nata a Giussano il 17 aprile 1969, residente a REGISTRATO PRESSO
Mariano Comense via Caravaggio n. 10;----- L'AGENZIA DELLE ENTRATE
- GALLINARO ROMINA, nata a Desio il 22 ottobre 1974, residente DI Milano - DP II
a Nova Milanese, Via Bologna n. 10,----- il giorno 17/05/2022
è personalmente comparso:----- al n° 51267 Serie 1T
e 245,00

ORLANDI ANDREA, nato a Rho il 14 gennaio 1986, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene al presente atto nella sua qualità di sindaco e pertanto in rappresentanza del "COMUNE DI RHO", con sede in Rho, Piazza Visconti n. 23, codice fiscale e Partita IVA 00893240150, munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza del combinato disposto dell'art. 73 dell'attuale testo di statuto del Comune di Rho nonché dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 e dei poteri deliberativi in forza di delibera Consiliare del 15 luglio 2021 n. 42 che in copia certificata conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto di costituzione della Fondazione avanti indicata in data 16 maggio 2022 n. 8964/5093 di repertorio a mio rogito, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Milano DP II, in data 17 maggio 2022 al n. 51267 serie 1/T.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,-----

-----premesse che-----

- con l'atto in data 16 maggio 2022 n. 8964/5093 di repertorio a mio rogito, sopra meglio citato, il COMUNE DI RHO costituiva una fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO", con sede in Rho, presso il Comune in Piazza Visconti n. 23, codice fiscale 93556780158, in corso di iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano;-----

- in data 11 luglio 2022 veniva presentata in via telematica l'istanza alla Prefettura di Milano per il riconoscimento della costituita Fondazione mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla medesima Prefettura, pratica tuttora in corso di istruttoria;-----

- con comunicazione in data 12 settembre 2022 n. 14.12.1590 Area IV di protocollo, il Dirigente - Viceprefetto Aggiunto della medesima Prefettura, comunicava i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza:-----

"Occorre preliminarmente osservare che, qualora la Fondazione partecipi o dia vita ad altri Enti, di qualsiasi natura, come previsto dall'articolo 4.1.d e 4.1.e, lo Statuto deve prevedere

l'allegazione del bilancio di questi a quello della Fondazione. Si chiede, inoltre, di elidere dallo Statuto il riferimento alla possibilità di costituire o partecipare ad Enti o attività che "indirettamente" abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione.-----

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7.3, si rammenta che Fondatore è solo colui il quale ha partecipato alla costituzione ("fondazione") dell'Ente. È comunque possibile attribuire ad altri soggetti le prerogative contemplate dallo statuto alla figura del Fondatore, senza che costoro assumano la medesima denominazione/qualifica.-----

Si rende necessario prevedere che l'Assemblea dei Fondatori, le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 9, possa revocare i membri del Consiglio di Amministrazione per giusta causa motivata. Inoltre, si ritiene che l'approvazione dello Statuto e l'adozione delle modifiche statutarie, o la decisione circa lo scioglimento dell'Ente, non possano che competere al Consiglio di Amministrazione: ciò premesso, è possibile prevedere che l'Assemblea formuli dei pareri non vincolanti diretti all'organo gestorio. Nel caso in cui si opti per un sistema dualistico di gestione, i componenti dell'Assemblea saranno iscritti nel Registro delle Persone giuridiche in qualità di veri e propri amministratori. Si prega, infine, di verificare la completezza di quanto indicato alle lettere "g" e "h" dell'articolo 9.-----

È opportuno prevedere, all'articolo 11, che le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano inoltrate con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione.-----

Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 14, non potranno essere anche membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse.-----

Con riferimento all'articolo 16, si chiede infine di prevedere un numero minimo e massimo di componenti il Comitato Artistico.";-----

-----tutto ciò premesso,-----

il signor ORLANDI ANDREA, in esecuzione dei poteri conferitigli in forza della delibera Consiliare del Comune di Rho del 15 luglio 2021 n. 42, sopra citata, al fine di ottenere il riconoscimento della costituita Fondazione mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano,-----

-----dichiara quanto segue:-----

- di modificare gli articoli 4.1 lettera d), 5.2 lettera a), 6.1 lettera d), 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.4, 11.1, 13.1, 14.1, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 19.1, nonché di aggiungere il comma 6 all'articolo 18, dello statuto della "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO", statuto allegato sotto la lettera "B" all'atto costitutivo in data 16 maggio 2022, sopra meglio citato, articoli che assumeranno il seguente letterale te-

nore:-----

-----**"Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse"**-----

4.1-----

...-----

d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

...";-----

-----**"Art. 5 - Patrimonio"**-----

...-----

5.2-----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:-----

a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, ricavati dal Fondatore, dai Sostenitori o dai Partecipanti;-----

...";-----

-----**"Art. 6 - Fondo di Gestione"**-----

6.1-----

Il Fondo di Gestione è costituito:-----

...-----

d) Dai contributi del Fondatore, dei Partecipanti, dei Sostenitori, dei Sovventori e degli Sponsor;-----

...";-----

-----**"Art. 7 - Concorso alla Fondazione"**-----

7.1-----

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Sostenitori, Partecipanti e Sovventori.-----

7.2-----

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, sulle proposte di adesione dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Sovventori. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Fondatori.-----

7.3-----

Fondatore e Sostenitori-----

Assume la qualifica di Fondatore il Comune di Rho. Il legale rappresentante partecipa alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.-----

Possono assumere la qualifica di Sostenitori la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano e altri soggetti ritenuti meritevoli dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti, qualora aderiscano alla Fondazione.-----

...-----

7.5-----

Sovventori-----

Sono denominati Sovventori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti individuati dal Consiglio

di Amministrazione che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, annuale o pluriennale, determinato dal Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.";

"Art. 8 - Organi della Fondazione"

8.1

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Sovventori;
- Il Comitato Artistico;
- Il Collegio dei Revisori."

"Art. 9 - Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti"

9.1

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci Sostenitori e tutti i soci Partecipanti. Qualora Sostenitori e Partecipanti siano persone giuridiche, pubbliche o private, oppure Enti, gli stessi parteciperanno alle assemblee in persona del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata per iscritto.

9.2

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla relativa nomina - salvo le nomine di spettanza del Comune di Rho;
- b) revoca, per giusta causa motivata, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- d) Attribuisce la qualifica di Sostenitori, di Partecipanti e di Sovventori;
- e) Formula pareri sui Bilanci preventivi annuali e pluriennali;
- f) Formula pareri sul Bilancio di Esercizio;
- g) Formula proposte su eventuali modifiche statutarie;
- h) Nomina un membro del Collegio dei Revisori;
- i) Nomina i componenti del Comitato Artistico;
- j) Esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali modifiche statutarie e in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dell'organo liquidatorio.

9.3

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata e presieduta dal suo Presidente, o dal Vicepresidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Sostenitori e Partecipanti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi al-

tro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto.-----

...";-----

-----"Art. 10 - Consiglio di Amministrazione-----

10.1-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di sette membri, compreso il Presidente, di cui - in caso di pluralità di soci - la maggioranza nominata dal Comune di Rho, e i restanti nominati dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti.-----

...-----

10.4-----

In particolare, provvede a:-----

a) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Generale, determinandone il relativo compenso;-----

b) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Artistico, determinandone il relativo compenso;-----

c) Nominare una figura unica di Direttore Generale e Direttore Artistico, con specifica motivazione e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore, determinandone il relativo compenso;-----

d) Determinare le modalità e i termini di contribuzione per le categorie dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Sovventori;-----

e) Determinare, previe le stime ritenute opportune e sentito il Collegio dei Revisori, il valore da attribuire ai beni in natura e ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione;-----

f) Predisporre e approvare il Bilancio preventivo annuale ed il Bilancio preventivo pluriennale;-----

g) Predisporre e approvare il Bilancio di Esercizio;-----

h) Deliberare in relazione alle attività operative della Fondazione;-----

i) Fornire l'indirizzo strategico-operativo-finanziario della Fondazione;-----

j) Determinare la struttura e l'assetto organizzativo della Fondazione;-----

k) Emanare i Regolamenti interni alla Fondazione;-----

l) Sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti, approvare eventuali modifiche statutarie e deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dell'organo liquidatorio.-----

...";-----

-----"Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----

11.1-----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con almeno sette giorni di preavviso o in caso di urgenza con tre giorni di preavviso, mediante mezzi che consentano la verifica dell'avvenuta ricezione della comunicazione.-----

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.-----

...";-----

-----**Art. 13 - Direttore Generale**-----

13.1-----
Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne risulta responsabile operativo.-----
È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il compenso, e non può far parte del Consiglio di Amministrazione.-----

...";-----

-----**Art. 14 - Direttore Artistico**-----

14.1-----
Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra professionisti di comprovata esperienza in almeno uno dei settori artistici in cui opera la Fondazione e non può far parte del Consiglio di Amministrazione.-----

...";-----

-----**Art. 15 - Assemblea dei Sovventori**-----

15.1-----
L'Assemblea dei Sovventori è costituita dai Sovventori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.-----

Qualora i Sovventori siano persone giuridiche, pubbliche o private, oppure Enti, gli stessi parteciperanno alle assemblee in persona del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata per iscritto.-----

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.-----

15.2-----
L'Assemblea dei Sovventori è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi, senza alcun vincolo per gli altri Organi della Fondazione.-----

Anche le assemblee dei Sovventori possono svolgersi con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché sussistano le condizioni sopra previste per le assemblee dei

Sostenitori e Partecipanti.";-----

-----"Art. 16 - Comitato Artistico-----

16.1-----

Il Comitato Artistico, composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di quindici membri, è nominato dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti. I componenti sono scelti tra esperti qualificati e riconosciuti a livello nazionale e/o comunque in possesso di titoli e/o competenze attinenti alle attività della Fondazione. Di esso fa parte di diritto il Direttore Artistico della Fondazione.-----

...";-----

-----"Art. 17 - Il Collegio dei Revisori-----

17.1-----

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune di Rho, in persona del Sindaco pro-tempore, ed il terzo nominato dall'Assemblea dei Sostenitori e Partecipanti, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.-----

La nomina deve avvenire tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.-----

...";-----

-----"Art. 18 - Esercizio finanziario e Bilancio-----

...-----

18.6 Al bilancio della Fondazione saranno allegati i bilanci di enti di qualsiasi natura nei quali la Fondazione abbia una partecipazione.";-----

-----"Art. 19 - Scioglimento-----

19.1-----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità nel rispetto di quanto previsto all'art. 32 del codice civile. Potrà essere nominato l'organo liquidatorio, anche monocratico, con poteri analoghi a quelli del Consiglio di Amministrazione.-----

...".-----

Il signor ORLANDI ANDREA, infine, da atto che il testo di statuto aggiornato è quello che, firmato dal comparante, dalle testimoni e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparante stesso in presenza delle testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Il presente atto con lo statuto verrà trasmesso alla Prefettura di Milano per tutti i relativi adempimenti.-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quattordici e quarantacinque.-----

Questo atto è da me Notaio in presenza delle testimoni letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli per sette intere facciate e la presente sin qui.-----

F.to: Andrea Orlandi-----
F.to: Mery Tarzia-----
F.to: Romina Gallinaro-----
F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----

Allegato "A" al n. 9412/5381 di Repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO"

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede

1.1

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO"

1.2

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

1.3

La Fondazione ha sede in Rho, Piazza Visconti, 23.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.



Art. 2 – Scopi, Finalità, Obiettivi

2.1

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue i seguenti scopi:

- La promozione dell'arte nelle sue varie forme, curando la diffusione dell'arte musicale e teatrale;
- Contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività attraverso la ricerca, la rappresentazione e la promozione della cultura artistica nelle varie forme rappresentative;
- La collaborazione con Enti Teatrali ed Enti Istituzionali nazionali ed esteri al fine della promozione della Cultura come sopra descritta.

2.2

La Fondazione provvede inoltre direttamente alla programmazione e gestione di teatri e strutture multifunzionali ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, sia artistico che tecnico e professionale, e realizza anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli dal vivo, sia di teatro, che di danza e musica.

2.3

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale della società civile, la Fondazione perseguirà, in particolare, i seguenti obiettivi:

- Diffondere la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze;

Aut. Alb.
R. univ. di Milano
Ateneo

- Favorire la collaborazione con imprese innovative o in grado, comunque, di dare valore aggiunto alla Società civile tramite la realizzazione e la gestione di eventi culturali;

- Collaborare con Enti del Terzo Settore ed enti non profit in genere al fine di incrementare le opportunità di crescita civile e sociale in tutte le sue forme;
- Collaborare con gli Enti pubblici e gli Enti formativi, tra cui scuole pubbliche e private e/o paritarie, nazionali ed internazionali, per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione agli eventi culturali nelle sue varie forme rappresentative.

Strumentalmente la Fondazione fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

2.4

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri ad essa affidati, nonché delle manifestazioni organizzate. Può, tuttavia, consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 3 – Attività istituzionali

3.1

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Civico Roberto De Silva", attraverso apposita convenzione che sarà stipulata appositamente con il Comune di Rho, proprietario della struttura, nel solco dei principi di valorizzazione del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3.2

La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, e può altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) Amministrare e gestire i beni, mobili e immobili, diritti, di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, anche con riferimento alla forma di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) ex art. 151 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

*Aut. Civ. Rho
Municipio
Roberto De Silva*

- e) Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché



Edgar

*Alba Albini
Montepulciano
Pavia Opere*

- partecipare a società del medesimo tipo, a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche;
- f) Erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
 - g) Promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi e tutte quelle iniziative idonee a favorire contatti tra la Fondazione e altri operatori pubblici e privati;
 - h) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali, purché in via marginale;
 - i) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Patrimonio

5.1

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

5.2

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi ricavati dal Fondatore, dai Sostenitori o dai Partecipanti;
- b) Dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati.

Art. 6 – Fondo di Gestione

6.1

Il Fondo di Gestione è costituito:

- a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici e/o Privati;
- d) Dai contributi del Fondatore, dei Partecipanti, dei Sostenitori, dei Sovventori e degli Sponsor;
- e) Dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.2

Gli eventuali utili di esercizio verranno integralmente destinati prioritariamente al ripianamento di eventuali perdite pregresse, successivamente, in assenza di queste ultime, ad incremento del Fondo di Gestione della Fondazione o al Patrimonio della stessa.

In ogni caso gli utili di gestione e ogni altro attivo patrimoniale sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

Art. 7 – Concorso alla Fondazione

7.1

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Sostenitori, Partecipanti e Sovventori..

7.2

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, sulle proposte di adesione dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Sovventori. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Fondatori.

7.3

Fondatore e Sostenitori

Assume la qualifica di Fondatore il Comune di Rho. Il legale rappresentante partecipa alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Possono assumere la qualifica di Sostenitori la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano e altri soggetti ritenuti meritevoli dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti, qualora aderiscano alla Fondazione.

7.4

Partecipanti

Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, sono nominate Partecipanti dal Consiglio stesso.

I loro contributi sono a sostegno di un piano pluriennale di attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7.5

Sovventori

Sono denominati Sovventori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti individuati dal Consiglio di Amministrazione che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, annuale o pluriennale, determinato dal Consiglio, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 8 – Organi della Fondazione

8.1



Handwritten signature

Handwritten signatures: Andrea Ortolani, Mery Torzetti, Rosanna Galliani

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Sovventori;
- Il Comitato Artistico;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti

9.1

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci Sostenitori e tutti i soci Partecipanti. Qualora Sostenitori e Partecipanti siano persone giuridiche, pubbliche o private, oppure Enti, gli stessi parteciperanno alle assemblee in persona del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata per iscritto.

9.2

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla relativa nomina – salvo le nomine di spettanza del Comune di Rho;
- b) revoca, per giusta causa motivata, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- d) Attribuisce la qualifica di Sostenitori, di Partecipanti e di Sovventori;
- e) Formula pareri sui Bilanci preventivi annuali e pluriennali;
- f) Formula pareri sul Bilancio di Esercizio;
- g) Formula proposte su eventuali modifiche statutarie;
- h) Nomina un membro del Collegio dei Revisori;
- i) Nomina i componenti del Comitato Artistico;
- j) Esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali modifiche statutarie e in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dell'organo liquidatorio.

9.3

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata e presieduta dal suo Presidente, o dal Vicepresidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Sostenitori e Partecipanti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto.

9.4

Le deliberazioni di cui all'art. 9.2, lettere a), b), c), g), h) sono prese a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto.

Le deliberazioni di cui alle lettere all'art. 9.2, lettere d), e), sono validamente

adottate con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il voto favorevole del Comune di Rho.9.5

Le assemblee possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nell' riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

10.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di sette membri, compreso il Presidente, di cui – in caso di pluralità di soci – la maggioranza nominata dal Comune di Rho, e i restanti nominati dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti.

10.2

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi.

10.3

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso ha piena autonomia gestionale e decisionale nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione.

10.4

In particolare, provvede a:

- a) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Generale, determinandone il relativo compenso;
- b) Nominare e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore Artistico, determinandone il relativo compenso;
- c) Nominare una figura unica di Direttore Generale e Direttore Artistico, con specifica motivazione e, in caso di gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità, revocare il Direttore, determinandone il relativo compenso;
- d) Determinare le modalità e i termini di contribuzione per le categorie dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Sovventori;
- e) Determinare, previe le stime ritenute opportune e sentito il Collegio dei Revisori, il valore da attribuire ai beni in natura e ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione;



Em

*Andrea Albini
Mery Turpi*

Revisore ordinario

- f) Predisporre e approvare il Bilancio preventivo annuale ed il Bilancio preventivo pluriennale;
- g) Predisporre e approvare il Bilancio di Esercizio;
- h) Deliberare in relazione alle attività operative della Fondazione;
- i) Fornire l'indirizzo strategico-operativo-finanziario della Fondazione;
- j) Determinare la struttura e l'assetto organizzativo della Fondazione;
- k) Emanare i Regolamenti interni alla Fondazione;
- l) Sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti, approvare eventuali modifiche statutarie e deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dell'organo liquidatorio.

10.5

Su proposta del Direttore Generale e del Direttore Artistico, il Consiglio di Amministrazione:

- Approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- Delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione, da inoltrare all'Ente proprietario;
- Approva le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;
- Delibera le tariffe annuali relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per le concessioni;
- Approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con almeno sette giorni di preavviso o in caso di urgenza con tre giorni di preavviso, mediante mezzi che consentano la verifica dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

11.2

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri incaricati. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

11.3

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

11.4

Le deliberazioni di cui alle lettere e), h), i), k) dell'art. 10.4 sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio di



Eda

Alba Celli
Meneghini
Rossini

Amministrazione sia composto da un numero pari di membri – e nel caso in cui sia presente un numero pari di componenti in carica –, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Tutte le restanti delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Art. 12 – Presidente e vicepresidente

12.1

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.2

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.3

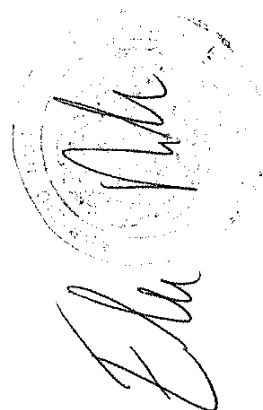
In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente a cui verranno conferite specifiche deleghe.

12.4

La carica di Presidente dura quattro esercizi.

12.5

Il Presidente potrà essere revocato per gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità che dovranno essere accertate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere deliberate, ai fini della revoca, dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso, Presidente escluso.



Art. 13 – Direttore Generale

13.1

Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne risulta responsabile operativo.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il compenso, e non può far parte del Consiglio di Amministrazione.

13.2

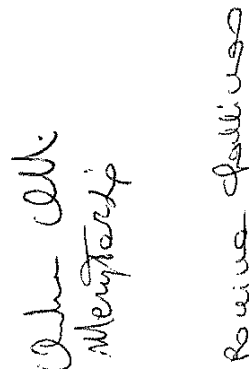
Il Direttore Generale resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

13.3

Il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

In particolare:

- a) Predisporre, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione dall'Amministrazione Comunale;
- b) Svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di



firma a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione;

- c) Coordina l'organizzazione generale della Fondazione, e ne dirige gli uffici ed il personale;
- d) Collabora col Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore Artistico nel predisporre la proposta di documento di programmazione annuale e pluriennale delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;
- e) Collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- f) Cura, su indirizzo del Presidente della Fondazione, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- g) Cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggettività, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;
- h) Può agire e resistere su mandato del Presidente della Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;
- i) Collabora con l'Ufficio Cultura del Comune di Rho al fine di coordinare le attività e la programmazione della Fondazione con quelle del Comune stesso;
- j) Verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

Art. 14 – Direttore Artistico

14.1

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra professionisti di comprovata esperienza in almeno uno dei settori artistici in cui opera la Fondazione e non può far parte del Consiglio di Amministrazione.

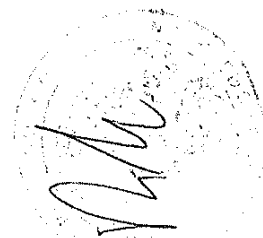
14.2

Il Direttore Artistico resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

14.3

Il Direttore Artistico, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:

- a) Sovrintende alle attività artistiche;
- b) Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione negli ambiti eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, e le attività connesse e strumentali;
- c) Predisporre, insieme al Consiglio d'Amministrazione ed al Direttore Generale la proposta di documento di programmazione annuale e pluriennale delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;
- d) Predisporre, per l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti degli spettacoli e delle iniziative artistiche;



Edm

*Valle
Mentore
Rovino Galliano*

- e) Collabora con l'Ufficio Cultura del Comune di Rho al fine di coordinare le attività e la programmazione della Fondazione con quelle del Comune stesso;
- f) Relaziona periodicamente sulle attività svolte.

Art. 15 – Assemblea dei Sovventori

15.1

L'Assemblea dei Sovventori è costituita dai Sovventori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.
Qualora i Sovventori siano persone giuridiche, pubbliche o private, oppure Enti, gli stessi parteciperanno alle assemblee in persona del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata per iscritto.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.15.2

L'Assemblea dei Sovventori è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi, senza alcun vincolo per gli altri Organi della Fondazione.

Anche le assemblee dei Sovventori possono svolgersi con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché sussistano le condizioni sopra previste per le assemblee dei Sostenitori e Partecipanti.

Art. 16 – Comitato Artistico

16.1

Il Comitato Artistico, composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di quindici membri, è nominato dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti. I componenti sono scelti tra esperti qualificati e riconosciuti a livello nazionale e/o comunque in possesso di titoli e/o competenze attinenti alle attività della Fondazione. Di esso fa parte di diritto il Direttore Artistico della Fondazione.

16.2

Il Comitato Artistico resta in carica per la durata di quattro anni.

16.3

Al Comitato Artistico sono attribuiti compiti di supporto e consiglio del Direttore Artistico della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione per la elaborazione delle linee guida della attività artistica e culturale della Fondazione.

16.4

Il Comitato Artistico si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori

17.1

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune di Rho, in persona del Sindaco pro-tempore, ed il terzo nominato dall'Assemblea dei Sostenitori e Partecipanti, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

La nomina deve avvenire tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

17.2

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

17.3

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

17.4

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Art. 18 – Esercizio finanziario e Bilancio

18.1

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

18.2

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.3

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

18.4

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

18.5

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

18.6 Al bilancio della Fondazione saranno allegati i bilanci di enti di qualsiasi natura nei quali la Fondazione abbia una partecipazione.

Art. 19 – Scioglimento

19.1

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità nel rispetto di quanto previsto all'art. 32 del codice civile. Potrà essere nominato l'organo liquidatorio, anche monocratico, con poteri analoghi a quelli del Consiglio di Amministrazione.

19.2



Elm

*Adm. coll.
M. Longo
P. Longo*

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, RILASCIATA AD USO
REGISTRO IMPRESE. BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL
DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
DAL MIO STUDIO, 29 dicembre 2022
F.TO: EDOARDO RINALDI (L.T.)